



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI

COMITATO REGIONALE PER LA CAMPANIA



Il Presidente

Col. Iginio Rugiero

Commissario Straordinario UITS

ROMA

*Col. Iginio Rugiero,*

ho preso visione della bozza del nuovo Statuto dell'UITS pubblicata dalla rivista "Armi e Tiro", che, come riportato dalla stessa, sarebbe stata inviata dall'Unione al Ministero della Difesa, e da questo trasmessa al Ministero dell'Economia e al CONI.

Le dico subito, in tutta sincerità, che la cosa, come è facilmente intuibile, mi ha estremamente sorpreso e, le confesso, anche amareggiato, in quanto personalmente, nella mia qualità di Presidente di Comitato Regionale, mai mi sarei aspettato di venirmi a conoscenza in tale modo, e ancor più perché, visto che lo Statuto in questione contiene rilevanti novità anche per i Comitati Regionali, la preventiva informazione degli stessi non mi sembra che fosse completamente fuori luogo. Prendo atto, comunque, che si è ritenuto di procedere diversamente.

Tuttavia, in ossequio al rapporto di collaborazione che deve esistere tra Organi del medesimo Ente ed a cui non intendo sottrarmi, ritengo di non poter evitare di riportarLe qui di seguito alcune mie brevi considerazioni in ordine alle "novità" che dalla lettura della bozza di Statuto pubblicato ho potuto riscontrare rispetto al testo di quello vigente.

Orbene, la bozza di Statuto in questione contiene le modifiche a suo tempo apportate dal Commissario *ad actum* (Avv. Sonaglia), introdotte per adeguarlo ai mutati principi informativi del CONI, approvate già dal mese di maggio 2019 dalla Giunta Esecutiva CONI, nonché una serie di altre modifiche introdotte ad opera dell'attuale gestione commissariale.

Fatta questa premessa di carattere generale, va immediatamente evidenziato come, a differenza di quelle rese necessarie per il mutamento dei principi CONI e che quindi senz'altro sono da considerare come dovute, perché imposte da una fonte superiore, le altre modifiche rispecchiano invece valutazioni discrezionali, proprie di chi le ha proposte.

Detta precisazione è essenziale al fine di comprendere come, se è ammissibile che le prime siano recepite nello Statuto anche senza il preventivo vaglio dell'Assemblea delle Sezioni TSN, per le seconde, invece, ciò è assolutamente indispensabile, stante la chiara disposizione dell'art. 10, comma 1, lett.b) dello Statuto (*peraltro riportata identica anche nell'odierno testo*), che assegna all'Assemblea Nazionale, Organo centrale della UITS, la competenza esclusiva a deliberare preventivamente sulle proposte di modifica statutaria ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo (art. 18, comma 2, lett. I) Statuto), ovvero, nella fattispecie, dal Commissario Straordinario, al quale sono affidati i compiti di amministrazione (nel nostro caso ordinaria e straordinaria) che lo Statuto riconosce agli Organi di amministrazione attiva della UITS (Presidente, Consiglio Direttivo, Consiglio di Presidenza). Pertanto, atteso che l'Assemblea al riguardo non è stata assolutamente coinvolta, appare in tutta la sua evidenza l'illegittimità del procedimento fin qui seguito, le cui conseguenze sono facilmente immaginabili, esponendo lo Statuto, ove venisse così approvato, ad azioni legali che già da ora, a giudicare dal clima che si respira, appaiono come certe.

*g*

Peraltro, pur volendo prescindere dalla considerazione che precede, che tuttavia già da sola dovrebbe consigliare un diverso approccio e un ripensamento della procedura fin qui seguita, e tralasciando volutamente di analizzare le singole modifiche introdotte dall'attuale gestione commissariale, che comunque quasi tutte certamente determinerebbero pesanti negative ricadute sull'intero Sistema del Tiro a Segno e che verosimilmente avrebbero richiesto una maggiore ponderazione, mi limito ad analizzare solo due di esse, che, più delle altre, ad avviso di chi scrive destano perplessità e preoccupazione.

La prima è data dalla introduzione nella proposta di Statuto in esame della norma di cui all'art. 16 (*Elettorato passivo*), che al comma 1, lett.b), elimina ogni anzianità di tesseramento per accedere alle cariche elettive dell'Unione, prevedendo che a tal fine sia sufficiente essere in regola con il tesseramento alla UITS alla data della presentazione della candidatura.

Onestamente, per quanto mi sforzi, non riesco a cogliere *la ratio* di questa "novità", che oltretutto è in assoluta controtendenza con quanto avviene, non solo nelle organizzazioni sportive, ma più in generale in tutti i contesti, anche internazionali, dove si va sempre più verso il "*fit and proper*", ossia la ricerca di competenza ed adeguatezza dei requisiti necessari che debbono essere posseduti da chi aspira a ricoprire ruoli e ad assumere responsabilità di un certo rilievo, come appunto nel nostro caso (ricordiamoci, oltretutto, che stiamo parlando di un Ente pubblico), anche a garanzia di conoscenza del contesto in cui dovrà poi operare.

E' di tutta evidenza, quindi, che nel caso che ci occupa, probabilmente sarebbe stato opportuno, al contrario, accrescere il numero dei requisiti richiesti, magari aumentando il minimo degli anni di tesseramento, oppure prevedendo anche la necessità di precedenti esperienze dirigenziali a livello federale o sezionale, ecc., e non invece eliminare l'unico requisito richiesto, dato appunto dall'anzianità minima di due anni di tesseramento.

A questo punto viene da chiedersi: *cui prodest?*

La seconda modifica, dalle ricadute particolarmente impattanti sull'intero sistema UITS/Sezioni TSN, è quella introdotta alla lettera g) dell'articolo 45, dove è previsto che: "in ragione dell'alternanza nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alle Sezioni TSN i componenti degli organi elettivi delle Sezioni TSN non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica dopo tre mandati consecutivi della durata ciascuno di quattro anni;", disposizione che se letta in combinato disposto con l'art. 78, comma 3, il quale fa rientrare nel computo dei mandati, anche "per le cariche di Presidente sezionale, di Consigliere sezionale, di Rappresentante degli atleti e dei tecnici" i "mandati svolti antecedentemente all'approvazione del presente Statuto", da l'immediata percezione di quale tsunami investirebbe la *governance* delle Sezioni di TSN, se solo si considera che allo stato attuale la stragrande maggioranza dei Consigli di queste verrebbero travolti dalla norma, oltretutto con l'aggravante data dall'incertezza derivante dalla mancanza nel testo dello Statuto proposto di una disposizione che regolamenti i tempi entro i quali le Sezioni si dovrebbero adeguare.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che il limite in questione non deriva dall'esigenza di corrispondere ad una specifica previsione normativa, né dalla necessità di conformarsi ad alcuno dei Principi Informatori del CONI, ma scaturisce da una autonoma scelta dell'attuale Commissario, molto probabilmente ispiratagli dalla recente legge 11/1/2018, n. 8, in materia di limiti al rinnovo dei mandati di alcuni organi del CONI e delle Federazioni sportive nazionali, nonché del Comitato Italiano Paralimpico.

Tralasciando volutamente in questa sede, anche per non appesantire l'analisi, ogni considerazione circa la legittimità della disposizione in esame ed evitando quindi di richiamare la copiosa giurisprudenza Costituzionale in materia di limitazioni al diritto all'elettorato passivo riconosciuto dall'art. 51 della Costituzione, nonché di divieto di applicazione analogica delle norme che limitano tale diritto, in quanto norme di stretta interpretazione, non posso tuttavia non manifestare al riguardo seri dubbi di legittimità. Ad ogni buon conto, volendo qui limitarmi al merito della norma, della quale tuttavia non possono non riconoscersi gli effetti positivi che, almeno in via generale ed astratta, da essa potrebbero derivare per via del possibile impulso al coinvolgimento di forze con energie e idee nuove, ritengo tuttavia che la questione vada essenzialmente valutata dal punto di vista pratico, per le negative ricadute connesse a una sua repentina applicazione. E ciò, sia in ragione dell'elevato numero delle Sezioni contemporaneamente coinvolte, di cui già si è fatto cenno, ma anche per il fatto che essa si applicherebbe indistintamente sia alle grandi sezioni, quali ad esempio Roma, Napoli, Milano, ecc., che possono vantare un numero che va dai 1000 ai 2000 tesserati, che a tutte le altre, le quali possono contare numeri che

variano dai 100 ai 300 tesserati, quasi sempre nel caso di capoluoghi di provincia, mentre nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di sezioni piccole, che a stento superano le poche decine di unità e che certamente avrebbero serie difficoltà a rinnovare la loro *governance* in presenza di un limite dei mandati.

D'altra parte non a caso la già richiamata legge 8/2018, ma anche legge 14/1/1978, n. 14, concernente le nomine negli enti pubblici, si riferiscono a enti di carattere nazionale o comunque a enti con un bacino di elettorato passivo molto ampio, che certamente nulla ha a che vedere con i ristretti numeri propri delle sezioni TSN, dove molto spesso già vi sono forti difficoltà a reperire il minimo di candidati necessari a coprire il numero dei componenti da eleggere.

Oltretutto va anche considerato che i citati numeri si restringono inesorabilmente se si tiene conto che non tutti i tesserati hanno disponibilità di tempo da potere o volere dedicare alla gestione di una sezione (che, non va dimenticato, avviene su base volontaria a titolo assolutamente gratuito), in ragione anche delle molteplici responsabilità connesse con la particolarità dell'attività che in essa si svolge e che, per gli attrezzi utilizzati, indubbiamente richiede anche una certa dimestichezza con le rigide norme che regolano la materia delle armi e del loro uso.

Residua il problema della necessità della crescita dei numeri dell'elettorato passivo e, quindi, del numero dei tesserati, ma questa è tutt'altra questione ed è su di essa che probabilmente sarebbe auspicabile intervenire urgentemente.

Peraltro neppure si riesce ad individuare quale concreto interesse possa avere l'Unione, nell'ottica del perseguimento dei propri fini istituzionali -per come sono individuati dall'art. 59, comma 1, del D.P.R. 15/3/2010, n.90 nonché dall'articolo 2 dello Statuto (senza nemmeno distinguere tra sezioni che svolgono attività istituzionale e quelle che svolgono solo attività sportiva)- ad imporre siffatto limite, che, per i negativi effetti sull'attività delle sezioni, connessi alla sua repentina e indiscriminata applicazione, certamente non ne trarrebbero giovamento.

Va infine evidenziato, per completezza di disamina, come il limite in questione, se paragonato al corrispondente limite previsto per gli organi elettivi della UITS, paradossalmente avrebbe sulle sezioni TSN un effetto anche più impattante, come conseguenza della diversa modalità di elezione dei rispettivi presidenti, che, com'è noto, in queste ultime avviene nell'ambito del consiglio direttivo tra i suoi componenti, mentre per l'UITs è oggetto di specifica autonoma elezione.

Conclusivamente, l'azione di stimolo e coinvolgimento di forze e idee nuove per mezzo del ricambio e dell'avvicendamento nei consigli direttivi delle sezioni TSN, dovrebbe semmai spingere alla ricerca di quegli strumenti, che pure vi sono, il cui utilizzo garantisca maggiore gradualità e minori rischi, specie nel difficile momento che stiamo vivendo, in considerazione pure dei già gravosi sforzi che le Sezioni stanno compiendo per ripartire dopo il periodo di *lockdown* forzato e che suggerirebbe di evitare cambiamenti nell'organizzazione del Sistema che potrebbero comportare ulteriore incertezza.

Signor Commissario, ho letto il suo comunicato del 1 ottobre u.s. relativo al Suo incontro con il neo Presidente della Sezione di Sassari e le confesso che mi auguro con tutto il cuore che queste mie brevi riflessioni possano far riflettere e indurre tutti a recuperare quanto prima quel clima di sereno dialogo che negli ultimi tempi si è perduto, al fine di evitare il radicalizzarsi di posizioni contrapposte per mezzo di scelte meno gravose e, in particolar modo, maggiormente condivise con le Sezioni, scongiurando con ciò che si intraprendano iniziative unilaterali che certamente non aiuterebbero a garantire al nostro ambiente quella tranquillità di cui specie oggi esso ha assolutamente bisogno.

Naturalmente, rimango a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e Le confermo ancora una volta la mia piena disponibilità e collaborazione.

Cordialmente.

Costantino Vespasiano

5. ottobre 2020

